



Il Ministro della Transizione Ecologica

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis della Parte seconda concernente la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di autorizzazione integrata ambientale (nel seguito, AIA) 4 agosto 2011, n. DVA-DEC-2011-450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riesame dell'AIA 26 ottobre 2012, n. DVA-DEC-2012-547, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 che stabilisce che lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale;

VISTO il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e, in particolare, l'articolo 1, comma 9;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2014, recante "*Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89*";

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e, in particolare, l'articolo 2, comma 4;

VISTO il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2016, n. 151;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 luglio 2016, n. 194 di riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dell'AIA;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, recante "*Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto*

del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13”;

VISTO l'articolo 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 che stabilisce che: *“I commissari straordinari, i quali svolgono ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 le attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del piano ambientale, in presenza di ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla volontà del Gestore o di eventuali modifiche progettuali richieste da quest'ultimo, con invarianza del termine ultimo per la realizzazione degli interventi, possono richiedere all'Autorità competente di convocare apposita Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli esiti della Conferenza di servizi, può procedere ad impartire specifiche prescrizioni al Gestore, aggiornando le disposizioni del Piano, ferma restando la scadenza del 23 agosto 2023”;*

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

VISTA l'istanza presentata dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (A. S.) con nota del 21 aprile 2020, protocollo CS/042020/002, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/27953, a seguito della nota protocollo Dir. 180/2020 del 17 aprile 2020 di ArcelorMittal Italia S.p.A. e rilevando la presenza di ritardi non dovuti alla volontà del Gestore, per l'attivazione della Conferenza di servizi per l'approvazione delle modifiche dei cronoprogrammi relativi alle prescrizioni n. 6 (Chiusura nastri trasportatori); n. UA11 (Scarichi parziali industriali); n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale); n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno); n. 16.m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis) del Piano ambientale di cui al citato DPCM del 29 settembre 2017;

CONSIDERATA in particolare la richiesta di proroga al 31 luglio 2021 del termine del 31 maggio 2020 previsto per l'attuazione della prescrizione n. 6 “Chiusura nastri trasportatori” del DPCM del 29 settembre 2017;

VISTO il verbale, approvato in seduta e trasmesso ai partecipanti con nota del 27 maggio 2020, protocollo n. MATTM/39019, della riunione della Conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPCM 29 settembre 2017 e dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, che ha avuto luogo in data 26 maggio 2020, in modalità di videoconferenza videoregistrata, a causa dell'emergenza sanitaria connessa al COVID-19;

CONSIDERATO che la richiesta di proroga è stata motivata dal proponente con riferimento alla presenza di ritardi non dovuti alla volontà del Gestore, riconducibili all'emergenza COVID-19, fase 1 e fase 2, come diffusamente argomentato nelle istanze sopraindicate e negli interventi dei Commissari straordinari e del rappresentante di ArcelorMittal Italia S.p.A. in sede di riunione della Conferenza di servizi del 26 maggio 2020;

RITENUTO che qualunque determinazione in ordine al differimento del termine in esame, da contenere nei limiti resi strettamente necessari dalle sopravvenienze indicate, non possa comunque essere adottata se non previa adeguata valutazione dei relativi effetti sull'inquinamento dell'area e dei rischi sanitari eventualmente connessi;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 115 del 29 maggio 2020 che ha differito di 4 mesi il termine del 31 maggio 2020 previsto per l'attuazione della prescrizione n. 6 "Chiusura nastri trasportatori" del DPCM 29 settembre 2017, nel rispetto di specifiche misure atte a prevenire e mitigare la dispersione di polveri, con l'obiettivo di consentire alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori volti alla *"puntuale valutazione e adozione di tutte le misure idonee a garantire il completamento, nei tempi tecnici strettamente necessari, dell'adempimento della prescrizione n. 6 in condizioni di massima sicurezza ambientale e sanitaria"*, rinviando ogni determinazione all'esito di tali approfondimenti;

VISTA la nota del 9 settembre 2020, protocollo n. CTVA/2761, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/70029, con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha trasmesso il parere n. 16 del 4 settembre 2020 in merito al potenziale impatto ambientale connesso alla proroga dei tempi richiesta per il completamento della prescrizione n. 6 "Chiusura nastri trasportatori", seguita dalla nota del Gruppo Istruttore 7 della medesima Commissione del 18 settembre 2020, protocollo n. CTVA/2851, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/72927, trasmessa a corredo del parere già reso;

VISTO il verbale, approvato in seduta e trasmesso ai partecipanti con nota protocollo MATTM/75498 del 28 settembre 2020, della riunione della Conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato DPCM 29 settembre 2017 e dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, che ha avuto luogo in data 25 settembre 2020, in modalità di videoconferenza videoregistrata, a seguito dell'emergenza sanitaria connessa al COVID-19;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 212 del 29 settembre 2020 che, al fine di dare attuazione alla prescrizione n. 6 "chiusura nastri trasportatori" del Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017, ha previsto la conclusione degli interventi di chiusura dei nastri trasportatori in piano entro il termine del 30 aprile 2021, il completamento delle chiusure dei nastri e torri in quota entro il 31 gennaio 2021 e il rispetto di supplementari misure ambientali cautelative atte a prevenire e mitigare la dispersione di polveri e a garantire che la concessione del differimento dei termini non determinasse effetti ambientali significativi;

VISTA la nota del 23 ottobre 2020, protocollo n. CS/102020/009, acquisita il 26 ottobre 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/86251, con cui i Commissari straordinari hanno trasmesso l'istanza di riesame del predetto D.M. 212 del 29 settembre 2020 ricevuta da ArcelorMittal Italia S.p.A. con nota protocollo n. Dir. 495/2020 del 23 ottobre 2020, corredata da nuova documentazione;

VISTA l'Ordinanza n. 06755/2020, in ordine al ricorso R.G. n. 8130/2020, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha accolto la domanda cautelare sospendendo, nei termini e nei limiti ivi indicati, il D.M. 212 del 29 settembre 2020 *"nella parte in cui impone le prescrizioni [...] - art. 1, comma 1, lett. f del D.M. impugnato, punti i), ii), iii), v)"* ai fini del riesame del D.M. 212 del 29 settembre 2020 impugnato da ArcelorMittal Italia S.p.A., tenendo conto della documentazione presentata da ArcelorMittal Italia S.p.A. successivamente al pronunciamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, fissando la Camera di Consiglio al 4 dicembre 2020;

VISTO il verbale, approvato in seduta e trasmesso ai partecipanti con nota protocollo MATTM/99268 del 30 novembre 2020, della riunione della Conferenza di servizi istruttoria, che ha avuto luogo in data 27 novembre 2020, in modalità di videoconferenza videoregistrata a seguito dell'emergenza sanitaria connessa al COVID-19, volta alle valutazioni tecniche in merito agli adempimenti connessi a quanto disposto dal TAR Lazio con l'Ordinanza n. 6755/2020;

CONSIDERATO il parere n. 98 del 26 novembre 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, trasmesso con nota protocollo n. CTVA/3906 del 27 novembre 2020, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/98666, reso all'esito dell'istruttoria per il riesame delle prescrizioni contestate del D.M. 212 del 29 settembre 2020 in ottemperanza a quanto disposto dall'Ordinanza n. 06755/2020, sulla scorta della ulteriore documentazione prodotta da ArcelorMittal Italia S.p.A. a far data dal 23 ottobre 2020 comprensiva di una valutazione cumulativa degli scenari emissivi; il menzionato parere n. 98/2020 è stato illustrato dalla medesima Commissione in sede di riunione della Conferenza di servizi del 27 novembre 2020;

CONSIDERATO che in sede di Conferenza, all'esito della rivalutazione delle misure preventive e mitigative sulla base della nuova documentazione offerta dal gestore e dalle valutazioni di ISPRA e della CTVA, è stata esclusa l'utilità delle prescrizioni di cui all'art. 1, co.1, lett. f), punti i, ii, iii, e v del D.M. 212 in quanto, pur legittimamente adottate e pur conformi alle regole tecniche di riferimento e appropriate sulla base delle informazioni rese disponibili dal Gestore all'epoca della loro adozione, si sono rivelate suscettibili di realizzazione in tempi maggiori rispetto alle tempistiche di chiusura di nastri e torri, mentre sono state viceversa affinate nel contraddittorio delle parti le misure già confermate dall'ordinanza del TAR Lazio;

PRESO ATTO che dal verbale della predetta riunione della Conferenza di servizi emerge che dall'analisi dei documenti trasmessi dal Gestore successivamente al D.M. 212 del 29 settembre 2020 risultava che:

- 1) dal cronoprogramma trasmesso da ArcelorMittal Italia S.p.A. in data 20 novembre 2020, risulta che:
 - a. per i nastri e torri in quota, il cui completamento delle attività di chiusura è previsto dopo il 31 gennaio 2021, alla data del 20 novembre 2020 restano ancora da chiudere 1.517 m di nastri in quota, ossia pari a circa il 7% del totale dei nastri in quota, e 10 torri in quota;
 - b. per i nastri in piano, il cui completamento delle attività di chiusura è previsto dopo il 30 aprile 2021, alla data del 20 novembre 2020 restano ancora da chiudere 1.779 m di nastri in piano, ossia il 5% del totale dei nastri in piano;
- 2) dall'analisi previsionale dello stato di avanzamento mensile delle attività di chiusura nastri effettuata dal Gestore, e trasmessa in data 13 novembre 2020, emergeva che:
 - a. al 31 gennaio 2021 resterebbero ancora da chiudere 1.483 m di nastri in quota, ossia pari a circa il 7% del totale dei nastri in quota, e 10 torri in quota;
 - b. al 30 aprile 2021 resterebbero ancora da chiudere 892 m di nastri in piano, ossia pari a circa il 2% del totale dei nastri in piano;

PRESO ATTO che nel corso della riunione della Conferenza di servizi istruttoria del 27 novembre 2020 emergeva l'assenza della dimostrazione della causa di forza maggiore quanto ai differimenti richiesti, mentre quanto alle date di chiusura, sulla base dell'evoluzione dell'attività del gestore, si prospettava la seguente posizione:

1. Si prescrive al Gestore la chiusura dei nastri e delle torri in quota entro il 31 gennaio 2021, ad eccezione delle attività di chiusura dei nastri e torri in quota indicati nella seguente tabella A, che devono comunque essere concluse nel rispetto del cronoprogramma ivi indicato:

tabella A

ID	Nastro Codice Identificativo	Materiale trasportato	Data di completamento chiusura
51	A2-14/1	Minerale	28/02/2021
11	D2	Calcare	30/04/2021
62	6/37	Coke	30/04/2021
57	E24	agglomerato	31/05/2021
13	CV26-28-30 AFO4	fini agglomerato, coke, minerale	30/06/2021
14	CV18	fini agglomerato e minerale	30/06/2021
15	CV15	fini coke	30/06/2021
16	CV15.2	fini coke	30/06/2021
17	CV6.44	Coke	30/06/2021
18	CV22	fini agglomerato	30/06/2021
19	CV23	fini agglomerato	30/06/2021
20	15-1	fini coke	30/06/2021
21	24	fini agglomerato	30/06/2021
22	6/45	Coke	30/06/2021
26	CONV19	fini agglomerato e minerale	30/06/2021

ID	Torre Codice Identificativo	Materiale trasportato	Data di completamento chiusura
84	Torre S1-TH3	minerale fossile	30/02/2021
75	Torre TC CV14	fini coke	30/03/2021
76	Torre TC CV17	fini minerale	30/03/2021
79	Torre TC CV18 & parte alta Silo E3	fini agglomerato e minerale	30/03/2021
70	Torre 2 – scarico e rinvio materiale CV26- 28-30	fini agglomerato, coke, minerale	30/04/2021
73	Torre TC CV15	fini coke	30/04/2021
71	Torre TC 6/44	Coke	30/06/2021
72	Torre TC CV23	fini agglomerato	30/06/2021
74	Torre TC CV22	fini agglomerato	30/06/2021
77	Torre TC CV21	fini agglomerato	30/06/2021

2. Si prescrive al Gestore la chiusura dei nastri in piano entro il 30 aprile 2021, ad eccezione delle attività di chiusura dei nastri in piano indicati nella seguente tabella B, che dovranno comunque essere concluse nel rispetto del cronoprogramma ivi indicato:

tabella B

ID	Nastro Codice Identificativo	Materiale trasportato	Data di completamento chiusura
1	A5/6	fini minerale	30/06/2021
53	A4-2 Loppa	Loppa	30/06/2021
54	A4-3 Loppa	Loppa	30/06/2021
55	A4-5 Loppa	Loppa	30/06/2021
46	A5-1, A2-14 Trincerone	minerale	31/07/2021
60	A1-20	minerale e fossile	31/07/2021

3. Si prescrive al Gestore di trasmettere all'Autorità di controllo, con frequenza mensile e per il tramite dei Commissari straordinari, l'aggiornamento dello stato dei cantieri e dello stato di avanzamento del cronoprogramma degli interventi per i singoli nastri

previsti per l'attuazione della prescrizione n. 6 del DPCM 29 settembre 2017, aggiornando contestualmente anche il grafico di previsione del residuo dei nastri scoperti. L'aggiornamento trasmesso deve evidenziare, in caso di eventuali ritardi nelle varie fasi (ingegneria, fornitura e costruzione), che siano state attivate tempestivamente le idonee misure atte a recuperare tali ritardi al fine di garantire il rispetto delle tempistiche prescritte ai punti 1. e 2.

4. Si prescrive al Gestore di estendere anche alle ore di "allerta meteo" le misure addizionali di mitigazione della diffusione di polveri previste in occasione dei wind days, considerando sia le misure già indicate nell'AIA sia le ulteriori azioni preventive e mitigative proposte dallo stesso Gestore con nota Dir. 495/20 del 23/10/2020. Tali "ore di allerta meteo", nelle more della definizione di un protocollo condiviso con l'Autorità di controllo, sono definite sulla base del sistema previsionale sito-specifico proposto dal Gestore, prevedendo la trasmissione automatica ad ARPA Puglia delle segnalazioni di allerta meteo ricevute dal Gestore dal sistema dell'Aeronautica Militare.
5. Si prescrive al Gestore, nelle more della conclusione degli interventi di copertura dei parchi secondari (OMO e AGL Nord e Sud), nonché della barriera frangivento per i parchi GRF e Loppa, l'estensione per tali aree delle misure aggiuntive preventive e di mitigazione della diffusione delle polveri, previste dalle procedure del SGA in caso di *wind-days*, anche nelle ore di "allerta meteo", con particolare riferimento ai punti 3, 6 e 7 della Procedura Operativa G4 PA2 15 0 del 21/05/2018 "*Gestione attività in presenza di un evento wind day*".
6. Si prescrive al Gestore, nelle more della conclusione degli interventi di copertura del parco OMO, di raddoppiare le frequenze di bagnatura / filmatura e di pulizia nel periodo primavera – estate, rispetto a quanto previsto nella Procedura Operativa G4 PA2 15 0 del 21/05/2018, aggiornata come riportato al punto 5.
7. Si prescrive al Gestore, nelle more della realizzazione della copertura del parco OMO, l'installazione in tale area del sistema di rilevazione e registrazione delle emissioni visibili.
8. Si prescrive al Gestore di adottare, anche nelle condizioni normali di esercizio, l'intensificazione delle operazioni di bagnatura del materiale trasportato, tra cui anche dei sistemi di umidificazione delle tramogge da attivare secondo le procedure gestionali già adottate in conformità a quanto prescritto al comma 3, lettera b) del D.M. n. 115 del 2020.
9. Il Gestore deve continuare (tenuto conto di quanto già previsto dal D.M. n. 132 del 30/06/2020), a partire dal mese di gennaio e fino al mese di luglio 2021, a trasmettere con cadenza mensile il consuntivo della produzione del mese precedente;

VISTO il verbale, approvato in seduta e trasmesso ai partecipanti con nota protocollo n. MATTM/107443 del 21 dicembre 2020, della riunione della Conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 e dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, che ha avuto luogo in data 16 dicembre 2020, in modalità di videoconferenza videoregistrata, a seguito dell'emergenza sanitaria connessa al COVID-19, ai fini del riesame del D.M. 212 del 29 settembre 2020 richiesto da ArcelorMittal Italia S.p.A., per il tramite dei Commissari straordinari, con la nota del 23 ottobre 2020;

PRESO ATTO che dal verbale risulta che, in sede di Conferenza di servizi del 16 dicembre 2020, il rappresentante di ArcelorMittal Italia S.p.A. "*ha ribadito l'assenso alle conclusioni della Conferenza del 27 novembre 2020, nonché la richiesta di intercambiabilità*

in termini di metri di nastro coperti riferiti ad una stessa categoria di nastro, flessibilità ritenuta essenziale dalla Società”, e condivisa dai Commissari straordinari;

PRESO ATTO che *“la Conferenza, acquisiti i pareri e le determinazioni delle Amministrazioni e Enti rappresentati in merito alla realizzazione degli interventi di cui alla prescrizione n. 6 (Chiusura nastri trasportatori) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017, registrata la mancata partecipazione della Provincia di Taranto e del Comune di Statte e il dissenso della Regione Puglia e del Comune di Taranto, quest’ultimo non motivato, ed entrambi senza proporre specifiche condizioni,”* ha ritenuto *“accoglibile l’istanza di riesame del D.M. n. 212 del 29 settembre 2020, nel rispetto delle specifiche condizioni”* approvate dalla Conferenza di servizi del 27 novembre 2020 nonché dell’ulteriore condizione di seguito riportata:

10. Fermo restando il rispetto del raggiungimento del 93% della chiusura dei nastri in quota prevista entro il 31/1/2021, limitatamente ai nastri di cui agli ID 24, 25, 27, 31, 56, 67, il cui completamento della chiusura è prevista entro il 31/1/2021, e ai nastri di cui agli ID 11 e 62, il cui completamento della chiusura è prevista entro il 30/4/2021, nonché per il nastro ID 57, la cui chiusura completa è prevista entro il 31/5/2021, il Gestore potrà compensare eventuali ritardi con analoghi avanzamenti espressi in metri esclusivamente su altri nastri in quota. Il Gestore dovrà trasmettere tempestivamente la comunicazione di avvalimento della compensazione ai Commissari straordinari e ad ISPRA, unitamente ad una relazione che dovrà contenere:
- a) le motivazioni tecniche alla base del ritardo registrato e l’ID del nastro interessato;
 - b) lo stato di avanzamento degli interventi sui nastri con i quali si intende compensare, indicando i relativi ID;
 - c) la programmazione della chiusura dei nastri di cui alla lettera a) entro i successivi 30 giorni.

RILEVATO che nella Conferenza di servizi decisoria tenutasi il 16 dicembre 2020 la Società ha confermato, in base alle proprie capacità produttive, di poter procedere al completamento della chiusura dei nastri prima del 31 luglio 2021, diversamente da quanto originariamente preteso, seppure con uno sfioramento per il 2% dei nastri rispetto alle scadenze rideterminate dal D.M. 212, e che in tale sede la CTVA ha ribadito il proprio parere quanto all’assenza di circostanze idonee a ricondurre i ritardi maturati a cause non dipendenti dalla volontà del Gestore (ex art. 5, comma 2 del DPCM 29/09/2017), nonché quanto alla carenza dei presupposti a fondare la richiesta di proroga generale al 31 luglio 2021 prevista nell’istanza originaria;

CONSIDERATO l’articolo 14 ter, comma 7, della legge 241/90 che prevede che *“All’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.”*;

CONSIDERATO che il rappresentante della Regione Puglia, in sede di riunione della Conferenza di servizi del 16 dicembre 2020, ha ribadito il parere negativo già espresso in sede

di riunione della Conferenza di servizi del 27 novembre 2020, parere non corredato da condizioni per il suo superamento;

CONSIDERATO che il rappresentante del Comune di Taranto, in sede di riunione della Conferenza di servizi del 16 dicembre 2020, ha ribadito il parere contrario già espresso in sede di riunione della Conferenza di servizi del 27 novembre 2020, parere non supportato da motivazioni tecniche e non corredato da condizioni per il suo superamento;

CONSIDERATO che la Provincia di Taranto e il Comune di Statte, ancorché regolarmente convocati, non hanno partecipato, senza alcuna comunicata motivazione, alla riunione della Conferenza di servizi del 16 dicembre 2020;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni al verbale, approvato in seduta e trasmesso ai partecipanti con nota protocollo n. MATTM/107443 del 21 dicembre 2020, della riunione della Conferenza che ha avuto luogo in data 16 dicembre 2020;

VISTA la nota del 15 gennaio 2021, protocollo n. Dir.26/21, acquisita il 18 gennaio 2021, al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/4092, con allegata relazione, con cui ArcelorMittal Italia S.p.A., rilevando che *“l'istruttoria svolta ha quindi consentito di definire nuove prescrizioni, con la convergenza della Commissione VIA – VAS e dell'autorità di controllo, volte a mitigare e compensare ogni eventuale effetto ambientale negativo delle puntuali proroghe concesse, che riguardano – in ogni caso – singoli nastri e per percentuali minime”* conferma *“la propria piena accettazione del suddetto quadro prescrittivo in relazione a cui ha immediatamente avviato le necessarie misure di attuazione, come comunicato già con nota Dir. 600/2020 dell'11/12/2020, acquisita al prot. MATTM/104209 dell'11/12/2020”*, concludendo infine con la richiesta di adozione del *“decreto conclusivo di riesame”*;

VISTA la nota del 19 gennaio 2021, protocollo n. MATTM/5054, avente ad oggetto: *“ID n. 90/10728 – Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S.) – Art. 10 bis legge 241 del 1990 – Comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di proroga dei termini per l'esecuzione della prescrizione n. 6 (chiusura nastri trasportatori) di cui al DPCM 29 settembre 2017; Art. 7 e 8 legge 241 del 1990 – Comunicazione di avvio del procedimento in autotutela per la modifica del decreto n. 212 del 29 settembre 2020 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”*, con la quale la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha, tra l'altro, ritenuto che la sopra menzionata nota di ArcelorMittal del 15 gennaio 2021, protocollo n. Dir.26/21 potesse configurarsi, per il suo contenuto sostanziale, come nuova istanza di riesame e ha comunicato alla ArcelorMittal Italia S.p.A. con riferimento alla nota dei Commissari del 23 ottobre 2020, prot. CS/102020/009 e alla nota di ArcelorMittal Italia S.p.A. del 15 gennaio 2021 il preavviso di rigetto dell'istanza di riesame, ai sensi dell'art. 10 bis, L. n. 241/1990 *“quanto alla domanda di ulteriore proroga per «ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla volontà del Gestore»”*;

CONSIDERATO il decreto n. 507/2021 del 27 gennaio 2021, con il quale il Presidente del Tar Lazio, Sez. II Bis, ha confermato le statuizioni contenute nella precedente ordinanza cautelare della stessa Sezione del Tar, n. 382 del 21 gennaio 2021, in particolare con riferimento: *“alla necessità di una formale conclusione del procedimento di riesame, come scandito dalle Conferenze di Servizi istruttoria del 27 novembre 2020 e decisoria del 16 dicembre 2020, mediante adozione di un decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 29 settembre 2017; all'intervenuto superamento delle contestate prescrizioni di cui al decreto*

ministeriale n. 212 del 29 settembre 2020, in quanto in parte ritenute illegittime ed inattuabili da questo Tribunale – e già sospese in sede cautelare – e superate per effetto ed in conseguenza della rinnovata attività istruttoria confluita nelle risultanze delle richiamate Conferenze di Servizi istruttoria del 27 novembre 2020 e decisoria del 16 dicembre 2020, dalle quali è scaturito un nuovo quadro prescrittivo e temporale sostitutivo del precedente; alla necessità che al termine di scadenza del 31 gennaio 2021” fosse raggiunta “la percentuale del 93% della chiusura dei nastri in quota, come previsto dalla Conferenza decisoria”;

CONSIDERATA la nota del 29 gennaio 2021, protocollo n. Dir. 53/2021, acquisita l'1 febbraio 2021, al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/9459, con cui ArcelorMittal Italia S.p.A., nel dare riscontro alla nota del 19 gennaio 2021, prot. 5054, precisa che la precedente nota del 15 gennaio 2021 non si configura come istanza di riesame – come è stato confermato dal Tar Lazio, con il decreto presidenziale n. 507/2021 - trattandosi “*di una comunicazione effettuata da AMI senza il tramite dei Commissari, priva di un contenuto che possa in alcun modo andare a incidere sullo stato del procedimento o che determini l'attivazione di un procedimento diverso*”, precisando che l'intento sotteso alla nota era sostanzialmente quello di “*confermare la disponibilità ad ottemperare alle prescrizioni assunte dalla Conferenza di servizi decisoria del 16 dicembre 2020*”. Nella medesima nota dell'1 febbraio 2021, la Società ha fornito un aggiornamento in merito allo stato di avanzamento degli interventi di chiusura dei nastri trasportatori, evidenziando che “*per quanto riguarda il completamento dei nastri in quota, ai fini del conseguimento dell'obiettivo ambientale della prescrizione, che prevede al 31 gennaio una lunghezza residua da chiudere non superiore a 1483 m risulta ad oggi già superata. Infatti l'attuale lunghezza residua di nastri in quota in esercizio da chiudere è pari a 1274 m e si prevede che la stessa, al 31 gennaio 2021, si riduca sino a 933 m*”.

CONSIDERATA la nota del 3 febbraio 2021, protocollo n. MATTM/11116, con la quale la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in qualità di Autorità di controllo, un aggiornamento in merito allo stato di avanzamento degli interventi di chiusura dei nastri trasportatori;

VISTA la nota del 12 febbraio 2021, protocollo n. 6463, acquisita il 12 febbraio 2021, al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/14939, con cui l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha trasmesso gli esiti delle attività di vigilanza condotte il 10 febbraio 2021 per la verifica dello stato di avanzamento dei lavori previsti in attuazione della prescrizione n. 6 (Chiusura Nastri trasportatori);

PRESO ATTO che dal rapporto di vigilanza trasmesso da ISPRA con la nota dell'11 febbraio 2021 risulta che sono stati assunti come “terminati” anche quei nastri e torri che, nel cronoprogramma presente nell'allegato 3 del medesimo rapporto, il Gestore ha indicato come nastri “*Non in esercizio. Il riavvio avverrà solo dopo la completa chiusura*”;

CONSIDERATO che con riferimento alla tabella A riportata nel verbale della Conferenza di Servizi del 27 novembre 2020 e del 16 dicembre 2020, sopra riportata, in cui sono indicati i nastri e le torri in quota con chiusura inizialmente prevista dopo la data del 31 gennaio 2021, ISPRA, nell'ambito dell'attività di vigilanza del 10 febbraio 2021, ha preso atto del completamento e/o della messa fuori esercizio di 8 nastri “in quota” [ID 51, 11, 62, 16, 18, 19, 20 21] e 5 torri in quota [ID 79, 73, 72, 74, 77];

PRESO ATTO che dal rapporto di vigilanza trasmesso da ISPRA con la nota del 12 febbraio 2021, risulta che:

- a. per i nastri e torri in quota, alla data del 10 febbraio 2021 restano ancora da chiudere 842 m di nastri in quota, ossia pari a circa il 4%, del totale dei nastri in quota, e 5 torri in quota, superando gli obiettivi previsti nelle Conferenza di servizi sopra richiamate;
- b. per i nastri in piano, il cui completamento delle attività di chiusura è previsto dopo il 30 aprile 2021, alla data del 10 febbraio 2021 restano ancora da chiudere 1.695 m di nastri in piano, ossia circa il 4 % del totale dei nastri in piano;

PRESO ATTO dell'avvenuto raggiungimento del 93% della chiusura dei nastri in quota alla data del 31 gennaio 2021, nonché del 96% alla data del 10 febbraio 2021;

VISTA la nota dell'8 marzo 2021, protocollo n. CS/032021/004, acquisita il 10 marzo 2021, al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/24881, con cui i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. hanno trasmesso l'aggiornamento dello stato di avanzamento del cronoprogramma degli interventi di chiusura nastri trasportatori, ricevuto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c) del D.M. n. 212 del 29 settembre 2020, da ArcelorMittal Italia S.p.A. con nota protocollo n. Dir 114/2021 del 4 marzo 2021;

CONSIDERATO che nella nota tecnica sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla nota protocollo n. Dir.114/2021 allegata alla nota dell'8 marzo 2021, i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. hanno evidenziato che dal confronto dei cronogrammi emerge che:

- *“per i nastri e le torri in quota con termine di completamento entro il 31/01/2021, come da cronoprogramma allegato alla Dir 560/2020 presa a riferimento nella CdS decisoria del 16/12/2020, risultano essere stati chiusi entro tale termine;*
- *per i n.25 interventi per i quali era stata prevista una eccezione di completamento al 31/01/2021 la situazione risulta essere la seguente:*
 - *per n.8 interventi (posizioni: 16, 20, 51, 62, 73, 74, 79, 84) viene indicato che sono stati completati;*
 - *per n.6 interventi (posizioni: 11, 18, 19, 21, 72, 77) viene indicato che il nastro o la torre non è in esercizio e che il relativo riavvio avverrà solo dopo la loro completa chiusura;*
 - *per n.11 interventi (posizioni: 13, 14, 15, 17, 22, 26, 57, 70, 71, 75, 76) viene indicata una previsione di completamento entro i termini prescritti al suddetto punto 1 del verbale CdS [nel cronoprogramma di cui alla nota protocollo n. Dir.114/2021 viene indicato anche che tali nastri saranno “non in esercizio dalla fermata di AFO/4 prevista a marzo 2021”];*
- *per i nastri e le torri in piano ancora da realizzare, con termine di completamento entro il 30/04/2021 come da cronoprogramma allegato alla nota Dir.560/20 presa a riferimento nella CdS decisoria del 16/12/2020, non vengono riportate variazioni rispetto al termine previsto, ad eccezione dell'intervento sulla torre in piano di cui alla posizione n.121 per la quale è stata aggiornata la previsione di completamento al 31/03/2021 con uno slittamento di ca. 1 mese rispetto alla data del 28/02/2021 indicata nel cronoprogramma allegato alla nota Dir.560/2020;*
- *per i n.6 interventi relativi alle posizioni: 1, 53, 54, 55, 46, 60, per i quali era stata prevista una eccezione di completamento al 30/04/2021, AMI indica una previsione di*

completamento entro i termini prescritti. Si specifica che per le posizioni (1, 53, 54 e 55) risultano al momento non essere ancora attivi i relativi cantieri, per i quali è stato attualmente previsto da AMI uno slittamento di n.2 settimane (dall'1/3/2021 al 3 15/03/2021)";

CONSIDERATO che in data 9 marzo 2021 si è tenuta una riunione dell'Osservatorio permanente per il monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale ex art. 5, comma 4, del DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale di Taranto ArcelorMittal Italia S.p.A. (ex ILVA S.p.A. in A.S) (c.d. Osservatorio ILVA), durante la quale il rappresentante di ArcelorMittal Italia S.p.A. ha comunicato che come riportato nel cronoprogramma allegato alla nota protocollo n. Dir. 111 del 3 marzo 2021, ad oggi sono in esercizio solo i nastri e le torri in quota connessi all'esercizio dell'AFO 4 la cui fermata è prevista entro la fine del mese di marzo. Pertanto, dalla data di fermata dell'AFO/4, prevista entro marzo 2021, non ci saranno nastri e torri in quota in esercizio. In particolare, entro il mese di marzo 2021 tutti i nastri e torri in quota risulteranno adeguati o messi fuori esercizio. Questi ultimi saranno riavviati solo ad esito del loro adeguamento;

PRESO ATTO che, sulla base di quanto riportato nel rapporto di vigilanza trasmesso da ISPRA con nota dell'11 febbraio 2021, di quanto evidenziato dai Commissari straordinari con nota dell'8 marzo 2021 e di quanto comunicato da ArcelorMittal Italia S.p.A. con nota protocollo n. Dir 114/2021 del 4 marzo 2021 e confermato dalla stessa Società nel corso della riunione del 9 marzo 2021 dell'Osservatorio ILVA, entro il 31 marzo 2021 tutti i nastri e torri in quota risulteranno adeguati o messi fuori esercizio e che questi ultimi saranno riavviati solo ad esito del loro adeguamento;

CONSIDERATO che, tenuto conto di quanto riportato nel rapporto di vigilanza trasmesso da ISPRA con nota dell'11 febbraio 2021, nonché di quanto evidenziato dai Commissari straordinari con nota dell'8 marzo 2021, di quanto comunicato da ArcelorMittal Italia S.p.A. con nota protocollo n. Dir 114/2021 del 4 marzo 2021 e confermato nel corso della riunione del 9 marzo 2021 dell'Osservatorio ILVA, la prescrizione n. 10 riportata nel verbale della Conferenza dei Servizi del 27 novembre 2020 e del 16 dicembre 2020 risulta superata;

CONSIDERATA l'esigenza di pervenire alla conclusione del procedimento di riesame in corso, anche conformemente a quanto disposto dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con l'Ordinanza n. 6755/2020, con il decreto n. 507/2021 del 27 gennaio 2021 e, da ultimo, con l'Ordinanza n. 1081/2021 del 19 febbraio 2021;

RILEVATO che anche nel corso del procedimento di riesame il gestore non ha deviato dall'originaria riconduzione della propria istanza all'allegazione di cause non dipendenti dalla volontà del Gestore (ex art. 5, comma 2 del DPCM 29/09/2017), la cui dimostrazione è rimasta invero carente nel corso dell'istruttoria originaria e nella sede articolata del riesame;

RILEVATO che il Gestore ha già beneficiato di una proroga dell'originaria tempistica assegnata per la chiusura dei nastri e torri U6 dall'originaria data fissata dal citato Piano Ambientale per il 30 maggio 2020 al 30 aprile 2021;

RILEVATO che il termine assegnato al 30 aprile 2021 dal Decreto 212/2020 per la chiusura di nastri e torri in piano non è ancora decorso, e il suo rispetto da parte del Gestore è tuttora possibile in ragione anche della dimostrata accelerazione degli interventi di chiusura rispetto al cronoprogramma, e della minore complessità riferita dallo stesso Gestore di chiusura di detti elementi rispetto a quelli in quota

DECRETA

Articolo 1

(ID 90/10728 - Prescrizione n. 6 chiusura nastri trasportatori)

1. Ferma restando, ai sensi dell'art.5, comma 2 del DPCM 29 settembre 2017, la scadenza del 23 agosto 2023 per l'esecuzione degli interventi del Piano ambientale di cui al medesimo DPCM, al fine di pervenire alla completa attuazione della prescrizione n. 6 "chiusura nastri trasportatori" del citato Piano ambientale dello stabilimento siderurgico, ubicato nei Comuni di Taranto e Statte, della società ArcelorMittal Italia S.p.A., identificata dal codice fiscale 10354890963, con sede legale in Viale Brenta, n. 27/29 - 20139 Milano, si prescrive al Gestore il rispetto delle prescrizioni riportate all'articolo 2. Le prescrizioni del D.M. 212 del 29 settembre 2020 continuano a trovare applicazione ove compatibili con il presente decreto.

Articolo 2

(Completamento della chiusura nastri trasportatori)

1. Preso atto del decorso del termine previsto dal DM 212 del 29 settembre 2020 di cui all'art. 1, si prescrive al Gestore di concludere le attività di chiusura dei nastri e torri in quota nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021.

2. I nastri e le torri in quota eventualmente non coperti alla scadenza del termine di cui al comma 1 dovranno essere posti fuori esercizio e il loro riavvio potrà avvenire solo previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento degli interventi di chiusura.

3. Gli interventi di chiusura dei nastri in piano devono essere conclusi entro il termine del 30 aprile 2021, già previsto dal D.M. n. 212 del 29 settembre 2020.

4. Si prescrive al Gestore di trasmettere all'Autorità di controllo, con frequenza mensile e per il tramite dei Commissari straordinari, l'aggiornamento dello stato dei cantieri e dello stato di avanzamento del cronoprogramma degli interventi per i singoli nastri previsti per l'attuazione della prescrizione n. 6 del DPCM del 29 settembre 2017, aggiornando contestualmente anche il grafico di previsione del residuo dei nastri scoperti. L'aggiornamento trasmesso deve evidenziare, in caso di eventuali ritardi nelle varie fasi (ingegneria, fornitura e costruzione), che sono state attivate tempestivamente le idonee misure atte a recuperare tali ritardi al fine di garantire il rispetto delle tempistiche prescritte

5. In caso di ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla volontà del Gestore o di eventuali modifiche progettuali richieste da quest'ultimo e tali da non garantire il rispetto delle tempistiche prescritte dal comma 3, i Commissari Straordinari di ILVA S.p.A. in A. S. possono presentare istanza come puntualmente previsto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.C.M. 29 settembre 2017.

Articolo 3

(Prescrizioni per la prevenzione e mitigazione degli impatti ambientali)

1. Si prescrive al Gestore di estendere anche alle "ore di allerta meteo" le misure aggiuntive di mitigazione della diffusione di polveri previste in occasione dei *wind days*, considerando sia le misure già indicate nel provvedimento AIA, sia le ulteriori azioni preventive e mitigative proposte dallo stesso Gestore con nota Dir. 495/20 del 23/10/2020. Tali "ore di allerta meteo", nelle more della definizione di un protocollo condiviso con l'Autorità di controllo, sono definite sulla base del sistema previsionale sito-specifico proposto dal Gestore, prevedendo la trasmissione automatica ad ARPA Puglia delle segnalazioni di allerta meteo ricevute dal Gestore dal sistema dell'Aeronautica Militare.

2. Si prescrive al Gestore, nelle more della conclusione degli interventi di copertura dei parchi secondari (OMO e AGL Nord e Sud), nonché della barriera frangivento per i parchi GRF e

Loppa, l'estensione per tali aree delle misure aggiuntive di mitigazione della diffusione delle polveri, previste dalle procedure del SGA in caso di *wind-days*, anche nelle "ore di allerta meteo", con particolare riferimento ai punti 3, 6 e 7 della Procedura Operativa G4 PA2 15 0 del 21/05/2018 "*Gestione attività in presenza di un evento wind day*".

3. Si prescrive al Gestore, nelle more della conclusione degli interventi di copertura del parco OMO, di raddoppiare le frequenze di bagnatura / filmatura e di pulizia nel periodo primavera – estate, il rispetto a quanto previsto nella Procedura Operativa G4 PA2 15 0 del 21/05/2018, aggiornata come riportato al comma 5.

4. Si prescrive al Gestore, nelle more della realizzazione della copertura del parco OMO, l'installazione in tale area del sistema di rilevazione e registrazione delle emissioni visibili.

5. Si prescrive al Gestore di adottare, anche nelle condizioni normali di esercizio, l'intensificazione delle operazioni di bagnatura del materiale trasportato, tra cui anche dei sistemi di umidificazione delle tramogge da attivare secondo le procedure gestionali già adottate in conformità a quanto prescritto al comma 3, lettera b) del D.M. n. 115 del 2020.

6. Il Gestore, ai sensi del D.M. n. 132 del 30/06/2020, deve continuare a trasmettere con cadenza mensile il consuntivo della produzione del mese precedente fino al completamento degli interventi di copertura previsti dal presente articolo.

7. Il Gestore deve riportare lo stato di avanzamento degli interventi nella relazione trimestrale di cui alla prescrizione n. 17 dell'AIA di cui al decreto n. DVA/DEC/2012/547 del 26 ottobre 2012.

8. Il rispetto delle prescrizioni sopra riportate e lo stato di avanzamento degli interventi sono monitorati da parte dell'Autorità di controllo nell'ambito delle verifiche trimestrali previste dalla stessa prescrizione n. 17 dell'AIA di cui al decreto n. DVA/DEC/2012/547 del 26 ottobre 2012, nonché dell'Osservatorio permanente per il monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale ex art. 5, comma 4, del DPCM del 29 settembre 2017.


Articolo 4

(Disposizioni finali)

1. Copia del presente decreto è messa a disposizione del pubblico per la consultazione attraverso pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della transizione ecologica.

2. Dell'avvenuto deposito del decreto è data notizia con apposito avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 2.


Roberto Cingolani